



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/11/2020 (punto N 8)

Delibera

N 1382

del 09/11/2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonino Mario MELARA

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Ulteriore proroga delle misure di semplificazione previste dalla DGR 421/2020 per la presentazione delle domande di anticipo e di SAL nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Serena SPINELLI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Assenti

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;

Visto il DEFR 2020 approvato con Deliberazione CR 31 luglio 2019, n. 54 "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 – Approvazione";

Vista la DCR n.81 del 18/12/2019 “Approvazione della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020” e la relativa integrazione DCR 38 del 23 giugno 2020.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visti i Regolamenti Delegati e di Esecuzione della Commissione Europea che stabiliscono le modalità di applicazione e attuazione del Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1299/2103;

Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 final “che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione notificata il giorno 6.5.2015;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all’approvazione del Programma Operativo Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura (FEAMP) Italia 2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, in seguito AdG;

Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in seguito AdC;

Considerato che il Programma Operativo di cui alla soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua, per la programmazione FEAMP, le Regioni come Organismi Intermedi, in seguito OI,

responsabili, per il territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1139 del 03/08/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 27/07/2020 C(2020)5278 final;

Vista la Decisione della Commissione C(2020) 7251 final del 16 ottobre 2020 con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 9.1 del PSR Feasr 2014-2020;

Richiamata la propria deliberazione n.518/2016 e s.m.i. con la quale venivano approvate le “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” del PSR 2014-2020 che definiscono il quadro delle regole comuni e degli aspetti procedurali, compresa la durata dei procedimenti, in relazione alle istruttorie delle domande di ammissibilità e di pagamento nonché delle altre domande e comunicazioni previste dalla normativa vigente e sui documenti attuativi emanati da ARTEA;

Richiamata la propria deliberazione n. 1249 del 13/11/2017 recante “Reg. UE 1305/2013 " Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione delle "Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1" e delle "Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27 dicembre 2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell’articolo 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 2.12.2019, relativa all'approvazione del nuovo DAR FEAMP 2014-2020 che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale approvato con DGR n. 627/2017;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale sono state assunte misure che, fra l’altro, mirano a garantire maggiore semplificazione delle procedure amministrative;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 421 del 30.03.2020 recante: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni causati dall’emergenza COVID 19: misure a favore dei beneficiari pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali” che prevede *“le seguenti misure, nell’ambito degli interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID 19 subiti dai beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali:*

- a) *i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del*

23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza;

- b) per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto (fino all'80% del contributo concesso nel caso di richiesta di anticipo coperta da fidejussione da parte delle imprese ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, articolo 7, comma 2, nonché della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 articolo 8, comma 1), fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;*

Vista la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” e in particolare le modifiche introdotte all'articolo 78 commi 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies che prevedono:

“1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.”

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1034 del 27.07.2020 recante “Proroga delle misure di semplificazione previste dalla DGR 421/2020 per la presentazione delle domande di anticipo e di SAL” con la quale sono state prorogate fino al 31.10.2020 le semplificazioni per i soggetti beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali che hanno presentato o presenteranno domande a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori (SAL) previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020;

Visto l'articolo 14 bis della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), inserito con la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022) che introduce modalità di rendicontazione semplificate, sia per quanto riguarda la rendicontazione della spesa, sia per la liquidazione del contributo a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL) nella misura massima del 70 per cento per gli interventi di sostegno a favore delle imprese dell'artigianato, dell'industria, della cooperazione, del turismo, del commercio e dei servizi;

Dato atto che gli interventi a sostegno dei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura non rientrano nel campo di applicazione della l.r. 71/2017;

Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che proroga lo stato di emergenza al 31.01.2021;

Ritenuto opportuno prorogare per i settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 gennaio 2021 le semplificazioni previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020, così come modificata dalla DGR n. 1034/2020, per i beneficiari toscani, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali con riferimento alle domande presentate a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori (SAL);

Ritenuto pertanto necessario modificare il punto 1, lettera b) della DGR 421/2020, così come modificata dalla DGR 1034/2020, nel modo seguente:

b) per i soggetti beneficiari dei contributi nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 gennaio 2021, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto, fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione formulato nella seduta del 5 novembre 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) Di prorogare fino al 31 gennaio 2021 le semplificazioni per i soggetti beneficiari, pubblici e privati dei contributi nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura a valere sui fondi europei, statali e regionali che hanno presentato o presenteranno domande a titolo di anticipo o di stato avanzamento lavori (SAL) previste dal punto 1, lettera b) della DGR 421/2020 e modificare pertanto il punto 1, lettera b) della DGR 421/2020, così come modificata dalla DGR 1034/2020, nel modo seguente:

b) per i soggetti beneficiari dei contributi nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura, che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 gennaio 2021, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all'80% di quanto richiesto, fatte salve in ogni caso le disposizioni comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;

2) di dare mandato all'Autorità di Gestione del FEASR, al settore competente per le funzioni di Organismo Intermedio per il FEAMP e ai settori responsabili dei bandi per l'erogazione degli aiuti in materia di agricoltura, sviluppo rurale, pesca e acquacoltura di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE
ANTONINO MARIO MELARA

IL DIRETTORE
ROBERTO SCALACCI